

Prot. 2015/26

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO INDIPENDENTE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 39/2010 RIGUARDO IL
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI AREZZO AL 31/12/2023

A tutti i Colleghi e Colleghe iscritte all'Ordine degli Avvocati di Arezzo.


Il sottoscritto Revisore Unico, giusta nomina da parte del Presidente del Tribunale Dr. Valentino Pezzuti in data 11/09/2023 accettata il 14/09/2023 come Revisore Unico in virtù del disposto di Legge n. 247/12 art. 31 che prevede la nomina di un Revisore Unico per gli Ordini degli Avvocati con meno di tremilacinquecento iscritti, in luogo della nomina di un collegio di Revisori composto da tre membri effettivi.

Secondo il testo normativo, il Revisore resta in carica 4 anni e può essere confermato per non più di due volte consecutive.

Il menzionato art. 31 prevede altresì che l'Organo di revisione *“verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio”*.

Stante l'assenza di precise direttive attuative e di linee guida provenienti dal CNF, lo scrivente Revisore, ha ritenuto di svolgere durante l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023, dal di dell'accettazione dell'incarico sino alla chiusura d'esercizio, le verifiche volte all'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentarie e statutarie, quelle afferenti alla revisione dei conti, alla osservanza degli adempimenti fiscali e alla regolare tenuta dei libri e registri obbligatori e così pure della cassa. Il tutto, tenendo sempre in dovuto conto della particolare natura dell'Ente revisionato che è considerato Ente Pubblico non economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 24 comma 3 L. 247/12 e il controllo della cui regolarità amministrativa è rimessa al Revisore (o Collegio).

In ogni caso, se è vero che non vi sono disposizioni specifiche impartite dal CNF, è comunque pur vero, che il CNF stesso, rispondendo ad un preciso quesito sottoposto dal Collegio Revisori dell'Ordine Avvocati di Firenze, ha avuto modo di precisare che *“competete al Revisore (o al Collegio), dare concreto contenuto al dovere di verifica della regolare gestione da parte del COA del patrimonio dell'Ordine”* previsto dalla L. 247/12 (parere 17/7/2015 N. 70).



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
05.04.2024



Relazione del Revisore Unico al rendiconto al 31/12/2023

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, ha approvato il rendiconto di gestione consuntivo 2023 con delibera del 22/03/2024 consegnandolo nei termini al Revisore Unico, precisamente il 22/03/2024.

Il Consiglio ha fissato, sempre con delibera del 22/03/2024, l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del rendiconto di gestione per il giorno 22/04/2024 ad ore 10.30.

GIUDIZIO

A giudizio del Revisore, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente revisionato al 31/12/23, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio di uso a tale data, in conformità alle norme vigenti che ne disciplinano i criteri di redazione. La relazione del Consigliere Tesoriere al rendiconto, risulta coerente con il bilancio di esercizio, correttamente formulata e conforme alla normativa vigente.

ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO

Il Revisore ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio costituito dal rendiconto generale formato dallo stato e dal conto economico al 31/12/23, dal conto consuntivo risultante da attività e passività al 31/12/23, nonché da entrate ed uscite dall'01/01/23 al 31/12/23 e, infine, dal rendiconto gestione servizi e rendiconto Organismo Mediazione, entrambe per il periodo 01/01/23/-31/12/23 ed infine le variazioni di disponibilità e variazioni nel patrimonio netto. Il conto consuntivo è stato redatto in ossequio al regolamento di contabilità e tesoreria approvato con delibera dal Consiglio del 20/12/2013, il quale, tra l'altro, prevede che *"Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione indicando un sistema di scritture contabili e di rilevazioni finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Consiglio dell'Ordine, nel rispetto dei principi di veridicità, efficacia e trasparenza"* (art. 1.1).

I rendiconti risultano anch'essi conformi al regolamento sopra richiamato.

Da notare che il rendiconto generale dell'attività istituzionale contiene, oltre che una sezione dedicata alla gestione servizi, anche una sezione apposita dedicata alla gestione dell'Organismo di Mediazione quale entità interna all'Ordine.

Il rendiconto di gestione generale evidenzia un utile di esercizio di euro 93.095,26; il rendiconto sezionale della gestione di servizi una perdita di euro 7.645,91; il rendiconto sezionale dell'Organismo di Mediazione un utile di euro 14.498,00.

Il Revisore, in base alle normative italiane ed ai principi internazionali di revisione ISA Italia, ha svolto la propria attività di revisore sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza ed obbiettività, scetticismo professionale, etica, imparzialità, autonomia e ritiene di aver acquisito elementi sufficienti, appropriati ed idonei, per la formazione del proprio giudizio. La attività di revisione è stata pianificata al fine di acquisire la ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi ed anche al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed adeguati in cui fondare il giudizio.

In data 06/10/2023 il Revisore, ha rilasciato dichiarazione di cui all'art. 15, comma 1 lett. C), Dlgs. 33/2013 in materia di riordino delle discipline riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI DELL'ORDINE PER IL BILANCIO D'ESERCIZIO.

I Consiglieri sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e nei termini previsti dalla legge per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamento o eventi non intenzionali.

I Consiglieri sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di essere operante, in regolare funzionamento, e con continuità aziendale. Nella redazione del bilancio d'esercizio, i Consiglieri sono tenuti ad offrire una adeguata informativa. La continuità aziendale, è considerata dal Codice Civile, dai principi contabili nazionali ed internazionali il presupposto imprescindibile e propedeutico per la predisposizione stessa del bilancio. Il Consiglio non ha rilevato condizioni per la liquidazione dell'Ente, né per la interruzione dell'attività.

Da prestare più in particolare attenzione, che la L. 247/12, art. 29, comma 2, dispone che *“La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'Ordine spettano al*



Consiglio che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo". Con riguardo alla continuità aziendale, il Tesoriere, nella propria relazione precisa che "... la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'ordine costituisce un complesso funzionante, destinato almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio) sulla prosecuzione proficua della attività istituzionale".

RESPONSABILITA' DEL REVISORE LEGALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.

Gli obbiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio del Revisore stesso. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato della stessa. Tuttavia, ciò non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) possa individuare sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori, infatti, possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), il sottoscritto Revisore ha esercitato il giudizio professionale e ha mantenuto lo scetticismo professionale durante tutta l'attività di revisione contabile.

Inoltre:

Ha individuato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione per evitare tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

Ha raccolto dati ed informazioni circa la procedura del controllo interno allo scopo di mettere a punto procedure di revisione appropriate e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società che comunque pare appropriato.

Ha verificato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Consiglieri, inclusa la relativa informativa.

E' pervenuto ad una conclusione positiva sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei Consiglieri, del presupposto della continuità aziendale e, sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e in continuità. In presenza di un'incertezza significativa, il Revisore è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.

Il sottoscritto Revisore ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ha comunicato ai Consiglieri le modalità e le tempistiche pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.


Ha preso atto che il Consigliere Tesoriere nella propria relazione ha fornito ed esplicitato la capacità dell'Ente ad operare in continuità aziendale ed a funzionare regolarmente.

ASPETTI DA EVIDENZIARE

L'esercizio 2023 ha determinato un utile di euro 93.095,26 rispetto all'utile di esercizio dell'anno 2022 di euro 38.443,00 ed il patrimonio dell'Ordine risulta al 31/12/2023 di euro 631.296,00 rispetto a quello risultante al 31/12/2022 di euro 538.201,00.

Tali esiti, risultano anche determinati (come precisato dal Tesoriere nella propria relazione), dallo stretto controllo delle spese e dall'aumento delle quote annuali per gli iscritti.

Nonostante il calo degli iscritti e nonostante gli aumentati oneri per garantire servizi adeguati si nota, comunque, un miglioramento dei conti.



ATTIVITA' DI CONTROLLO VERIFICA E VIGILANZA DEL REVISORE

Il sottoscritto Revisore si è insediato il giorno 22/09/2023, in esito a nomina dell'11/09/2023 disposta dal Presidente del Tribunale comunicata il 13/09/2023. Il sottoscritto Revisore, accettando la nomina il giorno 14/09/2023, subentrava all'Avv. Fabio Diozzi, precedente Revisore, il quale con comunicazione del 26/09/2023, comunicava che le verifiche del periodo 01/01/23-13/09/23 erano state svolte regolarmente ed avevano prodotto il seguente esito: *“non sono stati formulati rilievi nelle attività di controllo svolte sull'esercizio dal 01/01/23 al 13/09/23”*. Il precedente Revisore forniva, inoltre, una serie di utili informazioni. Il sottoscritto Revisore riscontrava tale comunicazione e informazioni utili anche per la redazione della presente relazione.

Il sottoscritto Revisore, dal dì dell'accettazione dell'incarico e cioè il 14/09/2023 ha svolto, tra le altre, le seguenti attività, comunicazioni e rilievi: in data 12/09/23 ha verbalizzato il proprio insediamento ed ha svolto, prima e dopo, una serie di colloqui ed incontri separati e collegiali con il Consiglio, presidente e membri del Consiglio, con i dipendenti e consulenti dell'Ordine, pianificando al contempo la propria attività, calendarizzando alcuni incontri e verifiche e richiedendo documentazione ed informazioni puntualmente forniti al Revisore stesso.

Visto che l'ultima verifica effettuata dal precedente Revisore era avvenuta il 03/08/23, è stata calendarizzata dal sottoscritto per verifica per il giorno 26/10/23. Prima della verifica, il precedente Revisore comunicava in data 23/10/23, dietro richiesta del sottoscritto del 20/10/23, i saldi cassa, i saldi conti correnti alla data dell'ultima verifica, nonché l'esito di verifiche su altri adempimenti, precisando esplicitamente che *“come già anticipato, nelle verifiche di cassa del 03/08/23 ed in quelle sulla contabilità del 30/06/23, come in quelle periodiche precedenti svolte nel 2023, non ho formulato rilievi”*.

Il sottoscritto procedeva dunque alle verifiche del 25/10/23, sia presso l'Ordine degli Avvocati, sia presso lo Studio del Dott. Faralli.

Presso la sede dell'Ordine, si è proceduto alla verifica delle casse cosiddette “istituzionale”, “commerciale” e di “mediazione”. E' stata accertata per tutte la corrispondenza della materiale consistenza di esse con le prime note. Sono stati

controllati gli estratti ed i saldo dei conti correnti Banca Anghiari e Stia n. 56088 56087. E' stato verificato anche il c/c 572573 Banca Generali, nonché i movimenti e saldo della carta prepagata 56267503 e 14203180. Le operazioni e i saldi sono risultati corretti.


Si è passati quindi alla verifica dei rimborsi spese ai Consiglieri risultati congrui e giustificati.

Si è passati al controllo Registro I.V.A. fatture dell'Ordine Avvocati e dell'Organismo di Mediazione. Le registrazioni sono risultate correttamente svolte. Le considerazioni finali del sottoscritto Revisore sono state le seguenti: *“non ci sono rilievi da effettuare nei confronti dell'Ente revisionato, nè sono emersi elementi significativi di criticità. Gli adempimenti risultano correttamente svolti?”*. Sono stati allegati n. 20 documenti.

In orario antecedente, ma in pari data, il sottoscritto aveva proceduto alle seguenti verifiche presso lo Studio Faralli. Controllo dei libri obbligatori e registri ed in particolare al Libro Giornale al 31/08/23; al Libro Unico del Lavoro al 02/10/23; al Registro I.V.A. acquisti commerciale al 27/09/23; al Registro I.V.A. acquisti attività di mediazione al 26/09/23; al registro I.V.A. vendite attività commerciale al 30/09/23 e al Registro I.V.A. attività mediazione al 30/09/23.

Si sono esaminati i versamenti di ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché imposte dovute all'erario. Ed infine, è stata verificata la correttezza di ulteriori adempimenti riferiti al periodo intercorrente fra l'ultima verifica effettuata dal precedente Revisore e quella effettuata dal sottoscritto.

Le considerazioni conclusive risultano le seguenti: *“gli adempimenti risultano tutti svolti correttamente e nel rispetto dei termini di legge”*. Sono stati allegati n. 14 documenti. Quindi, in data 06/12/23 il sottoscritto Revisore, pur precisando che dalle verifiche *“non sono emersi irregolarità o inadempimenti, né sono emersi elementi significativo di criticità”* svolgeva comunque una serie di osservazioni riguardanti le contabilizzazioni di somme ricevute dall'organismo di mediazione da parte di soggetti che rimangono non identificati ai fini della fatturazione nei termini di legge; la denominazione del Fondo cui sono destinate tali somme (ad avviso del sottoscritto Revisore da riformulare), il c/c presso Banca Generali; il sistema di rimborso spese ai Consiglieri; i contratti di assistenza e manutenzione software;



in contratti di pulizia dei locali; le fatturazioni emesse a carico dell'Ordine inerenti tali servizi. Richiedeva al riguardo, documentazione relativa.

NOTE CONCLUSIVE

Il Revisore, visto tutto quanto sopra esposto, vista la normativa vigente, nonché i principi di revisione nazionali ed internazionali ed infine viste le attività di revisione svolte ed esaminato il rendiconto al 31/12/2023 esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 D.lgs. 39/10, parere positivo riguardo il rendiconto stesso, senza alcun rilievo.

Arezzo, 05/04/2024

Il Revisore

Avv. Marco Panozzi

